



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 settembre 2008
(OR. en)**

12819/08

**FIN 318
SOC 482**

PROPOSTA

Mittente: Commissione

Data: [10 settembre 2008](#)

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 547 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.9.2008
COM(2008) 547 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006¹, grazie a un meccanismo di flessibilità, permette di mobilitare stanziamenti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere il massimale annuo di 500 milioni di euro. Le condizioni di ammissibilità applicabili ai contributi del Fondo sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006² del Parlamento europeo e del Consiglio.

I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito delle domande presentate dalla Spagna e dalla Lituania in conformità del regolamento (CE) n. 1927/2006, in particolare degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Gli elementi principali delle valutazioni possono essere sintetizzati come segue.

Caso EGF/2008/02/ES/Delphi

1. Le autorità spagnole hanno presentato la domanda alla Commissione il 6 febbraio 2008. Essa si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata inoltrata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
2. La domanda riguarda 1 589 licenziamenti, 1 521 dei quali effettuati alla Delphi Automotive Systems España, S.L.U. (in appresso "Delphi") a Puerto Real, baia di Cadice, Andalusia (Spagna), un fabbricante di componenti per l'industria automobilistica appartenente alla Delphi Automotive Systems Holding Inc. con sede a Troy, Michigan (Stati Uniti), e 68 tra i fornitori della Delphi, nel periodo di riferimento di quattro mesi di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1927/2006, compreso tra il 31 luglio 2007 e il 30 novembre 2007.

Nel caso della Delphi, la produzione di componenti di autoveicoli verrà trasferita nella zona franca di Tangeri (Marocco). Tale decisione è stata suggellata da un memorandum d'intesa tra la Delphi (USA) e il governo del Marocco, firmato il giorno dopo la chiusura della fabbrica della Delphi a Puerto Real, che prevede l'ampliamento degli impianti di produzione a Tangeri mediante un investimento di 27 milioni di euro e un incremento della forza lavoro con l'assunzione di 3 000 persone.

3. L'analisi del nesso tra questi licenziamenti e i grandi mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale si basa sui seguenti dati. La Spagna afferma che i licenziamenti derivano da una tendenza degli Stati membri della Comunità a trasferire parte della produzione in paesi terzi. Nel caso specifico del trasferimento verso l'Africa settentrionale, la Spagna sostiene che esso è dovuto alla differenza tra costi salariali e ambientali, all'esistenza di agevolazioni fiscali e di regimi speciali per gli investimenti esteri e alla vicinanza del mercato comunitario.

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

Inoltre, la Spagna afferma che secondo l'OICA (Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli a motore) la quota comunitaria della produzione automobilistica mondiale è scesa dal 30,6% del 2001 per l'UE-15 al 26,9% del 2006 per l'UE-25, nonostante l'allargamento. Il settore dei componenti risente di tali cambiamenti della struttura del commercio mondiale nel settore automobilistico. Inoltre, lo Stato membro richiedente sostiene che le importazioni da paesi terzi nell'UE-15 di componenti di autoveicoli quali registrati nella banca dati della Tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC³), sono aumentate del 29% tra il 2002 e il 2006.

4. Le autorità spagnole sostengono che la chiusura dello stabilimento della Delphi a Puerto Real non era prevedibile dato che l'ultimo piano industriale⁴ per la Delphi riguardava il periodo fino al 31 dicembre 2010 e i contratti scadevano nel 2012. Esse hanno confermato che le 68 persone licenziate dalle società fornitrici lavoravano presso lo stabilimento della Delphi o nelle immediate vicinanze e che i loro prodotti/servizi specifici erano destinati alla produzione della Delphi. La stessa Delphi ha licenziato 1 521 lavoratori. L'Andalusia, la regione autonoma in cui sorge lo stabilimento della Delphi, è al secondo posto in Spagna per quanto riguarda il tasso di disoccupazione. Nei primi tre mesi del 2007, il tasso di disoccupazione (espresso in percentuale della popolazione attiva) ha raggiunto l'8,47% in Spagna, il 12,51% in Andalusia e il 14,82 % nella provincia di Cadice. A causa della chiusura dello stabilimento della Delphi alla fine del luglio 2007, il totale ufficiale dei disoccupati nel settore industriale è aumentato di 1 449 persone, pari al 19,4%, tra luglio e agosto 2007.

In conclusione, tenuto conto delle circostanze, si può ritenere che i licenziamenti abbiano avuto ripercussioni negative significative sull'economia locale di Puerto Real, Andalusia.

5. Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la domanda conteneva i seguenti elementi: la Spagna ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce azioni che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o di contratti collettivi e ha fornito garanzie circa il fatto che le azioni previste forniscono sostegno a singoli lavoratori e non serviranno a finanziare la ristrutturazione di imprese o settori. Le autorità spagnole hanno inoltre confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.

In conclusione, per i motivi di cui sopra, si propone di accogliere la domanda EGF/2008/02/ES/Delphi presentata dalla Spagna relativa ai licenziamenti presso la Delphi e le società fornitrici, essendo stato dimostrato che tali licenziamenti derivano da profondi mutamenti della struttura del commercio mondiale che hanno condotto a una grave perturbazione economica, che incide negativamente sull'economia locale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili per l'importo di 20 943 557 euro, di cui il contributo richiesto al FEG ammonta a 10 471 778 euro.

³ Codice TARIC 8708 "parti ed accessori degli autoveicoli".

⁴ Expediente de Regulación de Empleo (ERE) Resolución Junta de Andalucía E.R.E. 33/2005, acta final 25 noviembre, <http://usodelphi.es/httpdocs/Seccion%20Sindical/ERE.htm>

Caso EGF/2008/03/LT/Alytaus Tekstile

1. Le autorità lituane hanno presentato la domanda alla Commissione l'8 maggio 2008. Essa si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006 ed è stata inoltrata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.
2. La domanda riguarda 1 089 licenziamenti effettuati in seguito alla chiusura dell'azienda tessile Alytaus Tekstile nel periodo di riferimento di quattro mesi di cui all'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1927/2006, compreso tra il 30 ottobre 2007 e il 29 febbraio 2008.
3. L'analisi del nesso tra i licenziamenti e i grandi mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale si basa sui seguenti dati. La Lituania sostiene che i licenziamenti sono il risultato di un trasferimento generale della produzione mondiale di tessili e abbigliamento verso paesi asiatici più economici, in particolare la Cina. Prima dell'adesione, le esportazioni lituane di prodotti tessili erano destinate principalmente agli Stati membri della Comunità. Tuttavia, dopo la scadenza dell'accordo multifibre (AMF) il 1° gennaio 2005, la Lituania ha iniziato a risentire della maggiore concorrenza dei paesi terzi, in particolare di paesi asiatici che producono a basso costo.
4. La domanda si serve di statistiche commerciali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e di EUROSTAT per illustrare l'aumento – tra il 2000 e il 2006 – delle importazioni nella Comunità di prodotti tessili e di abbigliamento e la sua incidenza sugli scambi all'interno della Comunità.

In seguito alla scadenza dell'accordo multifibre dell'OMC e alla successiva abolizione delle restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento, le importazioni di articoli cinesi nell'UE-25 sono pressoché raddoppiate, passando da 11,8 miliardi di euro nel 2000 a 22,9 miliardi di euro nel 2005. Il vantaggio comparato della maggior parte dei paesi asiatici deriva da costi di produzione più bassi: il costo medio per filare e tessere 1 tonnellata di filato di cotone presso la Alytaus Tekstilė prima della chiusura era di 160 euro contro i 40 della Cina. Le autorità lituane affermano che tra il 2000 e il 2006 il volume degli scambi di filati e tessuti di cotone all'interno della Comunità è sceso del 50%, mentre le importazioni dalla Cina sono aumentate del 115%. Questi cambiamenti sostanziali dell'andamento del commercio mondiale hanno avuto notevoli ripercussioni negative su imprese come la Alytaus Tekstilė, che opera nei segmenti di mercato di valore inferiore.

5. In termini relativi, la Lituania è il nuovo Stato membro che possiede la principale industria tessile e dell'abbigliamento. Nel 2006, il settore tessile e quello del cuoio rappresentavano il 10,4% del valore aggiunto prodotto dall'industria manifatturiera nazionale e occupavano il 22,6% di tutta la sua manodopera. Inoltre, le dimensioni ridotte del mercato interno lituano spiegano perché circa l'80% della produzione nazionale di tessili e abbigliamento sia destinato all'esportazione. La chiusura della Alytaus Tekstile non era prevista: essa è dovuta al fatto che diversi dei principali clienti della società hanno trasferito la loro produzione a basso valore aggiunto in

paesi asiatici e che la società ha dovuto far fronte a un aumento inatteso dei costi energetici.

6. Il territorio interessato dai licenziamenti è l'intera contea di Alytus, in particolare il comune di Alytus, che presenta un calo demografico più rapido e una crescita dell'occupazione più lenta rispetto all'insieme del paese. Quasi tutti i 1 089 lavoratori licenziati vivono nel comune di Alytus, dove il tasso di disoccupazione tra la popolazione in età lavorativa è salito dal 3% del novembre 2006 a 3,9% nel novembre 2007 (ossia dopo il fallimento della Alytaus Tekstilė), mentre a livello nazionale esso è sceso da 3,3% a 2,9%.

Pertanto, l'economia lituana ha notevolmente risentito dell'inasprirsi della concorrenza in seguito alla liberalizzazione degli scambi di prodotti tessili.

7. Per quanto concerne il rispetto dei criteri di cui all'articolo 6 del regolamento FEG, la domanda conteneva i seguenti elementi: la Lituania ha confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce azioni che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o di contratti collettivi e ha fornito garanzie circa il fatto che le azioni previste forniscono sostegno a singoli lavoratori e non finanziano la ristrutturazione di imprese o settori. Le autorità lituane hanno inoltre confermato che le azioni ammissibili non ricevono e non riceveranno aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.

In conclusione, per i motivi di cui sopra, si propone di accogliere la domanda EGF/2008/03/LT/Alytaus Tekstile presentata dalla Lituania relativa ai licenziamenti avvenuti a seguito della chiusura dell'azienda Alytaus Tekstile, essendo stato dimostrato che tali licenziamenti derivano da profondi mutamenti della struttura del commercio mondiale che hanno condotto a una grave perturbazione economica, che incide negativamente sull'economia locale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili per l'importo di 597 987 euro, di cui il contributo richiesto al FEG ammonta a 298 994 euro.

Finanziamento

Il bilancio totale annuo disponibile per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ammonta a 500 milioni di euro. Essendo già stato mobilitato un importo di 3 106 882 euro per due domande, restano disponibili 496 893 118 euro.

L'assegnazione proposta dalla Commissione a titolo del Fondo si basa sulle informazioni messe a disposizione dai richiedenti.

In base alle domande di intervento del Fondo presentate dalla Spagna, dove il settore automobilistico ha subito le conseguenze negative dei licenziamenti presso la Delphi e i suoi fornitori, e dalla Lituania per i licenziamenti avvenuti nel settore tessile, le stime totali dei pacchetti coordinati di servizi personalizzati da finanziare sono le seguenti:

	Servizi personalizzati da finanziare (in EUR)
Spagna: Delphi 02/2008	10 471 778
Lituania: Alytaus Tekstile 03/2008	298 994
Totale	10 770 772

In seguito all'esame di tali richieste⁵, e tenuto conto dell'importo massimo di un contributo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione stabilito a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per un importo complessivo di **10 770 772 euro**, da assegnare nel quadro della rubrica 1a del quadro finanziario.

Questo importo consente di avere ancora a disposizione almeno il 25% dell'importo massimo annuo assegnato al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per le assegnazioni durante l'ultimo trimestre del 2008, come previsto all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Con la presente proposta di mobilitazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e sull'importo richiesto. La Commissione invita il primo dei due rami dell'autorità di bilancio che giunge ad un accordo sulla proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, ad informare l'altro ramo nonché la Commissione delle sue intenzioni.

⁵ Comunicazioni alla Commissione su una domanda di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, presentata dalla Spagna nel caso della Delphi (SEC(2008) 2307) e dalla Lituania nel caso dell'Alytaus (SEC(2008) 2369), contenenti l'analisi delle domande da parte della Commissione.

In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre.

La Commissione presenterà altresì una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2008 gli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

Proposta di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria⁶, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione⁷, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁸,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso "il Fondo") è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei cambiamenti fondamentali nella struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.
- (3) Il 6 febbraio 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico, e specificamente per gli operai licenziati dalla Delphi. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.
- (4) L'8 maggio 2008 la Lituania ha presentato domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore tessile, e specificamente per gli operai licenziati in seguito alla chiusura della Alytaus Tekstile. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006.
- (5) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario in relazione alle domande,

⁶ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁷ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2008, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l'importo di **10 770 772** euro in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente